



NOTTI BIANCHE E STELLE POLARI

(A PROPOSITO DELLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO)

Ci siamo. La riforma dell'ordinamento giudiziario pare davvero essere, dopo una serie di falsi allarmi, in dirittura di arrivo.

Dopo infiniti aggiustamenti, con i quali dal Disegno di Legge che portava il nome del Ministro Bonafede (AC 2681), presentato alla Camera nel settembre 2020, attraverso le proposte emendative della Commissione Luciani e il difficile compromesso politico degli emendamenti dell'attuale Governo dello scorso febbraio, si è giunti all'approvazione alla Camera di un progetto organico di riforma. Con alcune correzioni di rotta dell'ultimo minuto, che hanno reso più ampio il bagaglio di conoscenze per le valutazioni di professionalità e hanno al contempo evitato qualsiasi incidenza (seppure ipotizzata solo per la formazione dei collegi elettorali) del tanto invocato quanto aborrito meccanismo del sorteggio.

Il prodotto finale, in buona parte costituente oggetto di delega legislativa e, dunque, ancora da completare, sembra essere oggetto dell'accordo tra le forze di Governo e, quindi, dovrebbe essere a brevissimo approvato anche al Senato.

L'ampio intervento ha senza dubbio inciso sulle aree in relazione alle quali, dal Congresso di Roma del 2021, l'Unione delle Camere Penali Italiane stava lavorando per la predisposizione di progetti di legge organici (magistrati fuori ruolo, ruolo degli avvocati nei consigli giudiziari, valutazioni di professionalità dei magistrati), in termini che senza dubbio rendono difficile tornare su questi temi nel breve periodo.

Restano invece in campo i quesiti referendari, ormai prossimi alla votazione: quelli sui limiti alla custodia cautelare e sulla legge Severino, non toccati dall'intervento, e, a causa del mancato completamento dell'*iter* legislativo, anche i quesiti su consigli giudiziari, separazione delle funzioni fra magistrati, presentazione delle candidature per il C.S.M.

Sarà importante che anche questi temi rimangano all'attenzione della pubblica opinione, per consentire l'esercizio di un diritto di voto consapevole, ma anche per continuare a coltivare i temi ordinamentali anche in questa fase, nella quale le questioni sembrano aver trovato soluzioni politicamente condivise.



A questo punto, non possiamo sottrarci rispetto ad una valutazione che tenga conto dell'azione della politica, che certamente ha avuto il merito di volersi occupare di temi che sino a qualche tempo fa erano coperti da una sorta di censura preventiva, in quanto da sempre oggetto soltanto di possibili quanto improbabili "autoriforme" da parte della magistratura; ma anche in considerazione delle azioni di protesta dei magistrati, che l'A.N.M. ha infine adottato all'assemblea dello scorso 30 aprile, in bilico tra la indignazione e la volontà di dialogo. Sciopero sia, dunque, nonostante i dubbi di una parte dei magistrati, forse anche legati al timore del percepito calo di popolarità di cui la magistratura indubbiamente soffre in questa fase storica

I punti oggetto di critica serrata sono diversi, ma in particolare colpiscono alcuni di essi, che paiono in realtà assai poco significativi.

Da una parte, il presunto superamento del principio dell'indipendenza del giudice attraverso la progressiva gerarchizzazione degli uffici giudiziari operata attraverso il fascicolo personale del magistrato con i dati statistici dell'esito delle decisioni o delle richieste (che ci sembra una novità di poco conto, se si parte dal condivisibile dato di fatto che più ampia è la base conoscitiva di chi deve valutare le capacità di un magistrato, migliore sarà la valutazione di professionalità). Che le valutazioni di professionalità dei magistrati, positive con percentuali superiori al 99%, necessitino di maggiore attenzione è fuor di dubbio; la progressione in carriera e l'avanzamento anche retributivo, oltre che il presupposto per futuri incarichi direttivi, non possono essere puri automatismi.

Se, per quanto riguarda gli uffici di Procura, la questione va riportata al potere di fatto discrezionale di gestire le iscrizioni delle notizie di reato, ora limitato, ma solo in parte, dai criteri di priorità previsti in linea generale dal Parlamento, e dalla disciplina introdotta nel 2006 rispetto ai poteri di gestione e assegnazione dei fascicoli del Procuratore, oggi la questione della gerarchizzazione investirebbe secondo A.N.M. anche gli organi giudicanti, attraverso una richiesta di omogeneizzazione al precedente che violerebbe il principio di autonomia del giudice.

In realtà, da anni l'avvocatura penalistica tenta di liberarsi dalla tendenza della normalizzazione delle decisioni, legata al mito della prevedibilità, e messa in atto attraverso l'adozione di motivazioni semplificate, della modifica normativa dell'art. 618 c.p.p. rispetto ai contrasti giurisprudenziali, della organizzazione specialistica delle sezioni degli uffici giudiziari più grandi che provoca una inevitabile sclerotizzazione della giurisprudenza, coltivata con riunioni "di



sezione” nelle quali si cerca l’uniformità delle decisioni. Che oggi tale chiara tendenza venga messa in discussione a causa della necessità di valutazione del dato statistico delle conferme delle decisioni adottate appare francamente sorprendente, tanto più ove si consideri che non sarà certo il singolo caso ad incidere sulla valutazione delle capacità del magistrato, ma solo una statistica inequivocabilmente pesante (la norma parla di *“caratteri di grave anomalia”*) che mostri la tendenza alla instabilità delle decisioni adottate dal singolo giudice.

Non ci pare neppure che l’altro invocato “scandalo”, quello di avere inserito l’obbligo di rispettare circolari e direttive dei capi degli uffici, pena il rischio di un procedimento disciplinare, possa giustificare tanta vibrante protesta. Nel momento in cui tali strumenti sono ritenuti indispensabili per l’organizzazione degli uffici, non ci pare che essi possano essere ridotti alla mera dichiarazione di intenti priva di forza precettiva. Tanto più quando esse riguardino, ad esempio, la tutela di un principio costituzionale come la presunzione di innocenza e i rapporti con la stampa.

Ci sembra, però, che ciò che più tocca i magistrati associati sia altro (la relazione del presidente Santalucia nell’assemblea di qualche giorno fa è stata molto chiara su questo aspetto): la tanto temuta separazione delle carriere che sembra avvicinarsi, attraverso la progressiva e sempre più netta separazione delle funzioni (nella versione definitiva della riforma, sarà consentito un solo passaggio).

In concreto, da anni, sono pochissimi i passaggi di funzione effettivi, anche per i limiti di durata e di sede degli incarichi. L’argomento, peraltro, è stato spesso citato proprio per svilire la rilevanza pratica della invocata separazione. Il punto sembra però non essere legato agli effetti concreti della norma. Si percepisce il timore che la modifica sia un primo passo verso la messa in dubbio della unitarietà della magistratura.

Il disegno di legge costituzionale presentato dall’U.C.P.I. qualche tempo fa e mai portato in aula resta uno “spauracchio”, ma in quella proposta c’è una rivoluzione effettiva, con la rottura dei legami di sistema tra la magistratura giudicante e la magistratura requirente (concorsi separati, C.S.M. separati, formazione specialistica). Per un giudice più forte ed indipendente internamente e per coltivare comunque la funzione di accusa come tecnicamente specializzata. Peraltro, ci stupisce il persistente arroccamento rispetto alle diverse strade che la magistratura avrebbe potuto percorrere in relazione a possibili alternative alla separazione delle carriere. La formazione comune con gli avvocati, per esempio, rimane una via assolutamente poco praticata. Va preso atto della persistente diffidenza rispetto alla reciproca “contaminazione”,



che viene talvolta proposta come alternativa alla separazione, comunque in termini rispettosi dello schema costituzionale triangolare del processo penale. L'ingresso degli avvocati "per meriti insigni" nella giurisdizione di legittimità attraverso l'art. 106 Cost. è poco attuato; di un anno fa la notizia che le domande degli avvocati per i 10 posti banditi sono state ritenute tutte inidonee. Tutte. Del resto, ancora nel recente documento di A.N.M. si persiste nel respingere l'idea della presenza significativa degli avvocati nei Consigli giudiziari, per la possibile contaminazione della indipendenza derivante dalle scelte di chi esercita la professione nel medesimo distretto, continuando a non considerare come in astratto anche il pubblico ministero (al quale non viene certo chiesto di "appendere la toga") potrebbe avere un atteggiamento preconcetto contro il giudice che gli dà torto. Miopia che ha dell'incredibile e che non tiene conto di tempi passati nei quali il contributo degli avvocati, non solo singoli ma come rappresentanti degli ordini e delle associazioni, veniva considerato in termini assolutamente positivi, certamente nel distretto milanese.

La verità è che si sarebbe potuto fare di più. Continuiamo ad avere bene in mente le nostre stelle polari rispetto al cielo dei meccanismi costituzionali ed ordinamentali: la prima, che riguarda un'assoluta anomalia del nostro sistema, quella della necessaria abolizione dei magistrati fuori ruolo, ingiustificabile deroga al principio della divisione dei poteri dello Stato. E poi la separazione delle carriere, un sistema di verifiche effettive nella progressione di carriera dei magistrati, una maggiore effettività della ventilazione della magistratura e della formazione comune.

Siamo pronti ad intervenire a qualsiasi assemblea o notte bianca (queste saranno, par di capire, le occasioni di confronto che la magistratura associata organizzerà a breve, in concomitanza o in preparazione del deliberato sciopero) alla quale – forse – saremo invitati. Il dialogo e il confronto fanno parte del nostro essere, li abbiamo praticati, così come continueremo a praticarli. Ma diremo sempre le stesse cose. Queste.

Milano, 4 maggio 2022

Il Consiglio Direttivo